Città di Segrate

Direzione Sviluppo del Territorio Servizi Tecnici Servizi Ambientali
Ufficio Sostenibilità Urbana

Accordo Quadro Biennale per la manutenzione ordinaria della rete stradale/pedonale nonché servizio di sgombero neve

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Parte amministrativa

SOMMARIO

DEFINIZIONI 3
PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO 4
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO 4
ART. 3 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI 5
ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI 5
4.1 Contratti applicativi ed esecuzione 6
4.2 Interventi in corso di scadenza 6
ART. 5 – PROROGA CONTRATTTUALE 6
ART. 6 - PROROGA TECNICA E QUINTO D'OBBLIGO 6
ART. 7 – VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO 7
7.1 Categorie di Lavorazioni 8
7.2 Costi Della Manodopera 8
ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO 8
ART. 9 - ELENCO PREZZI A BASE DI GARA 8
9.1 Prezzari di riferimento – Manutenzione rete stradale e ciclopedonale 8
9.2 Canone servizio di reperibilità 8
9.3 Prezzario Servizio sgombero neve e ghiaccio 9
a) Prezzi singoli di mezzi e manodopera 9
b) Maggiorazioni percentuali per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo 10
c) Quantità mezzi e indennità (fermo mezzi stagionale) 10
9.4 Ribasso unico e determinazione dei corrispettivi 10
ART. 10 - NATURA DEL CONTRATTO, ACCORDO QUADRO E CONTRATTI APPLICATIVI 10
ART. 11 – LAVORI A MISURA 10
ART. 12 - LAVORI IN ECONOMIA 11
ART. 13 – PREZZI, CONTABLITA', MATERIALI 11
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI 16
ART. 1 - CONDIZIONI CONTRATTUALI, AQ E OBBLIGHI APPALTATORE 16
ART. 2 - REVISIONE DEI PREZZI 16
ART. 3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 17
ART.4 - GARANZIA DEFINITIVA – ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI 17
ART. 5- ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI 19
ART. 6 - CONSEGNA ED INIZIO LAVORI 20
ART. 7 - RISERVE 21
ART. 8 - MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE 22
ART. 9 - SUBAPPALTO 23
ART. 10 - RESPONSABILITA' 25
ART. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE 25
ART. 12 – PERSONALE 27
12. 1 - Inquadramento contrattuale 27
12.2 - Doveri del personale 27
12. 3 - Adempimenti dell'impresa 27
12. 4 - Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi 28
12. 5 - Sicurezza – D.U.V.R.I. 28
ART. 13 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI 29
13.1 - Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore 31
13.2 - Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore .. 31
ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI 31

Palazzo Comunale
via Primo Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

ART. 15 -PENALITA' E PREMIO DI ACCELERAZIONE *31*
ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO *33*
ART. 17 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO *33*
ART. 18 - ANTICIPAZIONE *34*
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO *34*
ART. 20 - RECESSO *35*
ART. 21 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE *36*
ART. 22 - FORO COMPETENTE *36*
ART. 23 - DOMICILIO - INTIMAZIONI E NOTIFICHE *36*
ART. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI *37*
ART. 25 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE *37*
ART. 26 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI *37*

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Accordo Quadro	accordo concluso dal Comune, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro
Data di attivazione	la data a partire dalla quale il Comune può utilizzare l'Accordo Quadro
Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione /applicativo	il Contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordine di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Una volta concluso l'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare le prestazioni, previa stipula con il Comune di singoli contratti di esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro
Ordine di esecuzione	il documento, disciplinato dal Capitolato d'oneri, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune medesima affida il singolo Appalto Specifico
Codice dei contratti pubblici	D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento
POS	Piano Operativo di Sicurezza
DURC	Documento unico di regolarità contributiva
RTI	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP	il "Responsabile Unico del Progetto" ai sensi del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	Il dipendente del Comune di Segrate incaricato del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, al fine di assicurare che le prestazioni siano eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali, alle disposizioni del Capitolato e agli standard qualitativi richiesti dall'Amministrazione, nonché nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal contratto
Responsabile di Commessa	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro.
L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che il Comune di Segrate vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.
Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.
La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.
L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.
Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Nell'ambito dei propri strumenti di programmazione, il Comune di Segrate prevede l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria della rete viaria, stradale e ciclopedonale comunale, comprese le relative pertinenze e aree accessorie, quali parcheggi, piazze e spazi pubblici destinati alla mobilità, nonché l'espletamento di servizi di pronto intervento e di gestione delle emergenze connesse ad eventi meteorologici e di sgombero neve in occasione di eventi meteorologici avversi.
Le attività oggetto del presente "*Accordo Quadro*" riguardano interventi manutentivi ordinari finalizzati alla conservazione del patrimonio infrastrutturale esistente e al mantenimento delle condizioni di funzionalità e sicurezza della rete viaria comunale. Tali attività non sono riconducibili a specifici interventi di riqualificazione o manutenzione straordinaria preventivamente individuati e progettati, ma consistono in lavorazioni che, per loro natura, risultano solo parzialmente programmabili, in quanto dipendenti dall'evoluzione dello stato manutentivo delle infrastrutture, dall'insorgenza di situazioni di degrado, da eventi accidentali o da altre esigenze che si manifestano nel corso del periodo di validità contrattuale.
Gli interventi potranno pertanto riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere di riparazione, ripristino, rinnovo, sostituzione e messa in sicurezza di elementi esistenti della rete stradale e ciclopedonale, delle relative pertinenze e degli arredi funzionali, mediante lavorazioni aventi caratteristiche tecniche analoghe o equivalenti a quelle originarie.
Obiettivo prioritario dell'Accordo Quadro è assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di efficienza, funzionalità e sicurezza della rete viaria e ciclopedonale comunale, mediante l'esecuzione tempestiva degli interventi necessari, privilegiando azioni preventive rispetto a quelle eseguite a "guasto".
In particolare, l'Amministrazione Comunale intende:

a) *preservare il corretto stato manutentivo delle infrastrutture stradali e ciclopedonali e delle relative pertinenze;*
b) *ridurre il numero di situazioni di degrado e di potenziale pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;*
c) *garantire la tempestiva messa in sicurezza delle aree interessate da criticità mediante un servizio di reperibilità e pronto intervento operativo sull'intero arco della settimana;*

d) assicurare la funzionalità della rete viaria anche in occasione di precipitazioni nevose o altri eventi atmosferici che possano compromettere le condizioni di sicurezza;
e) ridurre progressivamente il ricorso a interventi manutentivi eseguiti in emergenza, favorendo una gestione programmata delle attività manutentive;
f) ottimizzare l'impiego delle risorse economiche destinate alla manutenzione ordinaria mediante una pianificazione efficace degli interventi e un costante monitoraggio dello stato delle infrastrutture.

Il presente Accordo Quadro disciplina pertanto le condizioni tecniche ed economiche alle quali saranno affidati ed eseguiti i successivi interventi manutentivi e i servizi connessi che l'Amministrazione riterrà necessario attivare durante il periodo di validità dello stesso, entro il limite massimo dell'importo contrattuale previsto.

Le prestazioni, che dovranno avvenire sulla scorta del presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono meglio specificate, *nell'Allegato 1 – Capitolato Speciale d'APPLATO – "Parte Tecnica"*

Gli interventi saranno definiti esclusivamente in sede attuativa mediante i singoli contratti applicativi, sulla base delle esigenze rappresentate dal DEC nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro. Le modalità esecutive, la localizzazione e la quantificazione delle prestazioni saranno dettagliate negli ordini di lavoro emessi in attuazione di ciascun contratto applicativo.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di eseguire lavorazioni diverse, ulteriori o non preventivamente ordinate dalla Stazione Appaltante, mediante il DEC o altro soggetto formalmente autorizzato.

Qualsiasi intervento eseguito in assenza di apposito ordine non sarà riconosciuto né contabilizzato, e comporterà l'obbligo di ripristino a cura e spese dell'Appaltatore, qualora ritenuto non conforme o pregiudizievole per l'Ente.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire garantendo, per quanto possibile, la continuità della circolazione e la riduzione dei disagi all'utenza, secondo modalità operative concordate con la Stazione Appaltante.

Gli interventi potranno presentare caratteristiche di frammentarietà e discontinuità operative, con possibili sospensioni legate alle condizioni del traffico e alla funzionalità dei presidi, circostanze che l'Appaltatore dichiara di conoscere e accettare integralmente.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni che saranno richieste mediante specifici contratti applicativi, entro i limiti dell'importo massimo contrattuale. Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcun obbligo di affidamento integrale dell'importo e si riserva la facoltà di affidare prestazioni analoghe a soggetti terzi, senza che l'Appaltatore possa vantare pretese risarcitorie o indennitarie.

ART. 3 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (CAM), di cui al D.M. 5 agosto 2024 e s.m.i. (vedi allegato 1 - Relazione CAM)

ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'accordo Quadro ha la durata di **mesi 24 (ventiquattro)**, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di accordo quadro ovvero, in caso d'urgenza, dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto del primo contratto di applicativo, ovvero la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo stabilito nel presente capitolato.

La durata dell'Accordo Quadro si intende riferita al periodo entro il quale il Comune potrà affidare i singoli interventi mediante contratti applicativi, indipendentemente dall'effettivo raggiungimento dell'importo massimo previsto.

Ove l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l'importo massimo biennale dell'Accordo Quadro, stimato in **Euro 1.080.000,00** (costi per la sicurezza compresi), iva esclusa, prima della scadenza dei due anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Alla scadenza del suddetto termine di 24 mesi, l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo previsti nel seguente articolo, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico.

4.1 Contratti applicativi ed esecuzione

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni fino a concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, applicando i prezzi stabiliti nell'"Elenco prezzi a base di gara", di cui al successivo art. 5
L'esecuzione degli interventi sarà regolata dai singoli contratti applicativi e dagli ordini impartiti dalla Direzione dell'Esecuzione.
In caso di urgenza, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anticipata dei lavori o servizi anche prima della stipula del relativo contratto applicativo, mediante verbale di consegna sotto riserva di legge, senza che ciò comporti il riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Dalla data di consegna decorrono tutti gli obblighi e gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti dai documenti contrattuali.
L'esecuzione degli interventi sarà regolata dalle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e da quelle impartite dalla Direzione dell'esecuzione

4.2 Interventi in corso di scadenza

Gli interventi non ultimati alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere portati a completamento secondo quanto previsto dai rispettivi contratti applicativi, anche oltre il termine di validità dell'Accordo, nei limiti e secondo le tempistiche ivi stabilite.

ART. 5 – PROROGA CONTRATTTUALE

La stazione appaltante si riserva la **facoltà di prorogare** il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari **ad ulteriori 24 (ventiquattro) mesi**, per gli importi e i valori massimi previsti al seguente articolo, subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità morale e professionale dell'Appaltatore, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell'attività nel periodo precedente.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, prima della scadenza prevista dei 24 mesi, di rifinanziare il quadro economico dell'Accordo Quadro, affidando contratti applicativi fino al concorrere dell'importo massimo comprensivo dell'eventuale estensione di ulteriori 24 mesi.
Entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra l'operatore economico parte dell'accordo quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.

ART. 6 - PROROGA TECNICA E QUINTO D'OBBLIGO

A norma dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 è ammessa la proroga tecnica per un periodo di mesi 6 (sei).
Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente Capitolato, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il ribasso percentuale offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi ed ai prezziari di riferimento.

ART. 7 – VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'Accordo Quadro è stimato in Euro 2.862.000,00 di cui:

- ➔ Euro 449.400,00 per costi di manodopera;
- ➔ Euro 30.000,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo dell'Appalto, che costituisce un valore presunto, corrisponde a Euro 2.862.000,00, IVA esclusa

Il quadro economico è di seguito rappresentato:

Prestazioni oggetto dell'appalto	Importi presunti al netto dell'IVA
Prestazione principale **Primo biennio**: Servizio Manutenzione strade *(di cui Euro 19.200,00 per servizio reperibilità)*	Euro 900.000,00
Prestazione secondaria **Primo biennio**: Servizio Sgombero Neve *(di cui Euro 10.000,00 per indennità per fermo mezzi)*	Euro 150.000,00
a. Importo a base d'asta *(totale prestazioni senza costi sicurezza compreso D.U.V.R.I.) [di cui per costi della manodopera]*	**Euro 1.050.000,00** [€ 449.400,00]
b. *Costi di sicurezza compreso D.U.V.R.I.*	Euro 30.000,00
c. Importo complessivo dell'Accordo Quadro *(= a. + b.)*	**Euro 1.080.000,00**
d. *Importo dell'eventuale proroga contrattuale (pari a 24 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)*	Euro 1.080.000,00
e. *Importo dell'eventuale proroga tecnica (pari a 6 mesi, a discrezione dell'Amministrazione)*	Euro 270.000,00
f. *Totale senza quinto d'obbligo (= c. + d. + e.)*	Euro 2.400.000,00
g. *Importo dell'eventuale* ***quinto d'obbligo 1° contratto*** *(di cui Euro 10.800,00 costi della sicurezza compreso DUVRI non soggetti a ribasso)*	Euro 216.000,00
h. *Importo dell'eventuale* ***quinto d'obbligo 2° contratto proroga contrattuale*** *(di cui Euro 10.800,00 costi della sicurezza compreso DUVRI non soggetti a ribasso)*	Euro 216.000,00
Importo massimo pagabile del servizio, incluso eventuale proroga contrattuale, proroga tecnica, quinto d'obbligo	**Euro 2.862.000,00**

L'appalto non si ritiene frazionabile in lotti, in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti; l'unicità del lotto consente infatti una maggiore omogeneità e uniformità dei lavori, con un potenziale incremento della qualità dello stesso e un'economia di scala in grado di contenere i costi complessivi senza pregiudicarne gli standard ottimali.

Il CCNL applicabile alla procedura ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è quello: *EDILI-INDUSTRIA (codice di riferimento F012 e similari). Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti i CCNL classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F015 e F018;*

Il presente servizio è identificato dal seguente **CUI S83503670156202600003**

Il **codice CPV relativo alle prestazioni oggetto dell'appalto è 50230000-6 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature**

7.1 Categorie di Lavorazioni

Le lavorazioni oggetto dell'Accordo Quadro appartengono alla categoria prevalente:

Categoria SOA	Descrizione	Importo (Biennio Contrattuale)	Incidenza %
OG3 prevalente (classifica II)	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	Euro 1.080.000,00 *(Euro 1.050.000,00+Euro 30.000,00 costi sicurezza)*	100%

Nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro possono altresì essere ricomprese lavorazioni accessorie riconducibili alle categorie OG8, OS10, OS12-A e OS24, ciascuna di importo singolarmente inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro e comunque nei limiti e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente e dagli atti di gara;

7.2 Costi Della Manodopera

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023, il costo della manodopera, non soggetto al ribasso, è stimato in Euro 449.400,00 dell'importo complessivo dell'appalto. Tale stima è calcolata su un biennio. Il costo della manodopera, quantificato e indicato separatamente, rientra nell'importo complessivo, su cui verrà applicato il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale del contratto specifico. L'operatore economico è chiamato a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (interpretazione sistematica delle disposizioni codicistiche, Consiglio di Stato, Sentenza del 9/06/2023, n. 5665/2023; cfr delibera ANAC 15/11/2023 n. 528).

La cifra del precedente riquadro indica l'importo presunto complessivo dei lavori che potrà cambiare, in fase esecutiva, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, senza che l'Appaltatore possa trarre argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dall'elenco prezzi del presente accordo quadro.

L'importo sopra indicato rappresenta l'importo massimo dei lavori che potranno essere realizzati dall'appaltatore in esecuzione dei contratti applicativi stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro comprensivo dell'eventuale prolungamento del contratto. L'importo dei lavori realizzati in esecuzione dei contratti applicativi sarà determinato sulla base dell'elenco prezzi di riferimento al netto del ribasso offerto, oltre eventuali oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro verrà aggiudicato utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;

ART. 9 - ELENCO PREZZI A BASE DI GARA

9.1 Prezzari di riferimento – Manutenzione rete stradale e ciclopedonale

Per gli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale e ciclopedonale si farà riferimento ai seguenti prezzari:

- Prezzario Regionale della Regione Lombardia – edizione 2026
- In subordine: Bollettino Prezzi Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Per le prestazioni in reperibilità si applicherà elenco prezzi, estratto dal Prezziario Regionale della Regione Lombardia.

9.2 Canone servizio di reperibilità

Qualora il servizio di reperibilità sia attivato mediante specifico contratto applicativo, all'Appaltatore sarà riconosciuto un canone mensile pari a **Euro 800,00**, oltre IVA, sul quale sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Il canone remunera esclusivamente la messa a disposizione del personale, delle attrezzature e dell'organizzazione necessaria a garantire il servizio di reperibilità secondo le modalità previste dal presente capitolato.
Restano esclusi dal canone gli interventi effettivamente eseguiti a seguito di chiamata, che saranno contabilizzati a misura applicando i prezzi di cui al precedente paragrafo 7.1, al netto del ribasso d'asta offerto.

9.3 Prezzario Servizio sgombero neve e ghiaccio

Per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio si farà riferimento *all'Elenco Prezzi redatto dall'Ufficio Sostenibilità Urbana del Comune di Segrate*, relativo alle prestazioni di cui ai successivi commi *(a > c)*.

a) Prezzi singoli di mezzi e manodopera

Di seguito sono riportate le descrizioni dei prezzi relativi a mezzi e manodopera che costituiscono l'elenco prezzi unitari posto a base di gara, sul quale l'operatore economico dovrà formulare la propria offerta mediante indicazione di un'unica percentuale di ribasso.

TABELLA 1		
n	**DESCRIZIONE MEZZI E MANODOPERA**	**COSTO ORARIO (indicare miglior offerta)**
1	automezzo/trattore polivalente muniti di lama sgombraneve da m. 3,50 e spanditore automatico di sale/sabbia, compreso personale addetto alla conduzione, carburante e lubrificante e qualsiasi altro onere e accessorio per garantire la prestazione	**120,00 €/ora**
2	automezzo/trattore muniti di lama sgombraneve da m 3,20 e spanditore automatico di sale/sabbia, compreso personale addetto alla conduzione, carburante e lubrificante e qualsiasi altro onere e accessorio per garantire la prestazione	**110,00 €/ora**
3	automezzo/trattore muniti di lama sgombraneve da m 3,00 e spanditore automatico di sale/sabbia, compreso personale addetto alla conduzione, carburante e lubrificante e qualsiasi altro onere e accessorio per garantire la prestazione	**100,00 €/ora**
4	automezzo/trattore munito di spanditore automatico di sale/sabbia, compreso personale addetto alla conduzione, carburante e lubrificante e qualsiasi altro onere e accessorio per garantire la prestazione	**90,00 €/ora**
5	automezzo/trattore muniti di lama sgombraneve da m 1,80/2,00 con o senza spanditore automatico di sale/sabbia, compreso personale addetto alla conduzione, carburante e lubrificante e qualsiasi altro onere e accessorio per garantire la prestazione	**60,00 €/ora**
6	operaio badilante per sgombero neve accessi carrai/pedonali pubblici, piste ciclabili e passerelle ciclopedonali (es. ponte F.S., passerella Lavanderie, passerella Rovagnasco, etc.), munito di tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio, compreso furgone scassonato per il trasporto del materiale occorrente. **Numero minimo di operai: 10**	**31,43 €/ora**
7	fornitura in opera di sabbia viva di cava, comprensiva di trasporto e l'eventuale deposito presso il magazzino comunale. Quantità alla bisogna	**20,00 €/t**
8	fornitura in opera di cloruro di sodio specifico di origine marina, comprensiva di trasporto e l'eventuale deposito presso il magazzino comunale. Quantità alla bisogna	**26,00 €/q.le**
9	fornitura in opera di cloruro di calcio per utilizzo specifico strutture metalliche quali passerelle sopraelevate e rampe metalliche, comprensiva di trasporto e l'eventuale deposito presso il magazzino comunale. Quantità da formalizzare dopo l'affidamento del servizio, in base alle necessità	**80,00 €/q.le**

Nb. Dovrà comunque essere garantito l'eventuale disponibilità di un mezzo c/o l'area di stoccaggio comunale di sale e sabbia di via Tiepolo, 30, idoneo al caricamento della miscela sale/sabbia negli appositi spanditori. In alternativa, gli automezzi dotati di spargitore di sale/sabbia dovranno essere riforniti direttamente dal proprio deposito di provenienza che dovrà comunque essere all'interno del territorio comunale.

b) Maggiorazioni percentuali per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo

- ✓ Le percentuali indicate di seguito non sono soggette a ribasso e verranno applicate al prezzo indicato nella tabella di cui al punto 1(punti 1>6):
- ✓ Lavoro ordinario dalle 06:00 alle 22:00: sarà applicato il costo orario offerto in tabella 1
- ✓ lavoro supplementare notturno dalle 22:00 alle 06:00: maggiorazione del 30%
- ✓ lavoro festivo: maggiorazione del 40%

c) Quantità mezzi e indennità (fermo mezzi stagionale)

Di seguito il numero di mezzi minimo da garantire per tutta la stagione di riferimento. Il compenso complessivo relativo all'indennità di fermo macchine è pari ad **€. 10.000,00**, su cui andrà decurtato il ribasso d'asta, per ogni stagione invernale di riferimento e sarà corrisposto al termine della stessa indipendentemente dal numero di mezzi in servizio e dalle ore di lavoro effettuate per ciascuna giornata.

TABELLA 2 – Numero Mezzi Stagione Invernale dal 01 Novembre al 31 Marzo	
Q. TA' MEZZI RICHIESTI	**DESCRIZIONE MEZZO D'OPERA**
N. 2	Autocarro/Trattore con spargisale e lama da cm 350
N. 2	Autocarro/Trattore con spargisale e lama da cm 320
N. 2	Autocarro/Trattore con lama cm 300
N. 1	Autocarro/Trattore con spargisale
N. 2	Miniescavatori/bobcat o Autocarro/Trattore con spargisale e lama da cm 180/200
N. 1	Pala meccanica caricatrice

9.4 Ribasso unico e determinazione dei corrispettivi

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara sarà applicato a tutti i prezzi unitari dei prezzari sopra indicati.

I prezzi così ribassati costituiranno i prezzi contrattuali da applicarsi alle prestazioni ordinate mediante singoli contratti applicativi.

L'importo delle prestazioni sarà determinato a misura sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite, secondo l'elenco prezzi contrattuale, al netto del ribasso offerto, con esclusione degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, eventualmente individuati nei singoli contratti applicativi o nei relativi piani di sicurezza.

In caso di discordanza tra gli elaborati contrattuali, prevale il contratto applicativo rispetto al capitolato speciale d'appalto e agli altri documenti tecnici.

Il ribasso si intende inoltre applicato a tutti i prezzi unitari dei prezzari di riferimento e dell'elenco prezzi indicati nel disciplinare tecnico, inclusi i prezzi relativi al servizio di reperibilità e di indennità fermo mezzi.

ART. 10 - NATURA DEL CONTRATTO, ACCORDO QUADRO E CONTRATTI APPLICATIVI

Il presente contratto è stipulato a misura e, per quanto necessario, in economia per gli interventi di manutenzione della rete stradale comunale e delle relative pertinenze e, ove previsto, a corpo per il servizio di reperibilità a canone fisso.

Il Comune si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell'A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.

ART. 11 – LAVORI A MISURA

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle singole voci di elenco prezzi. In assenza di specifiche indicazioni, si farà riferimento alle quantità effettivamente eseguite e rilevate in sito, senza che

l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono riconosciute variazioni quantitative o dimensionali non preventivamente autorizzate dalla Direzione dell'Esecuzione.
I lavori saranno valutati secondo i prezzi indicati all'art.9 del presente documento.
Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nei suddetti prezzari, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato dall'Appaltatore dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.
La quantificazione e la contabilizzazione dei lavori e delle forniture a misura sono effettuate applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara
I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere necessario per dare le prestazioni compiute a regola d'arte, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dagli altri documenti contrattuali.
Gli interventi sono definiti dalla Direzione dell'Esecuzione mediante specifici ordini e computi estimativi. Sulla base di tali documenti, l'Appaltatore può, se richiesto, formulare un preventivo.
L'esecuzione di tali interventi è subordinata alla preventiva autorizzazione del RUP.

ART. 12 - LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in economia le prestazioni che, per modesta entità, urgenza o particolare tipologia, non risultano quantificabili a misura.
L'esecuzione di tali prestazioni è subordinata a preventiva autorizzazione del RUP.
La contabilizzazione avviene sulla base dei prezzari previsti all'art.9 del presente documento per le prestazioni di manutenzione della rete stradale e per il servizio di sgombero neve, applicando il ribasso unico offerto in sede di gara.
Per materiali non compresi nei prezzari di riferimento si farà ricorso a listini ufficiali o prezzi di mercato, presentato in sede di contabilità dalla ditta appaltatrice, previa verifica della Direzione dell'Esecuzione e applicazione del ribasso contrattuale offerto in sede di gara.

ART. 13 – PREZZI, CONTABLITA', MATERIALI

I prezzi posti a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, degli oneri diretti della sicurezza.
Detti prezzi comprendono:
per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e degli obbligatori DPI, nonché per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti;
per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle merci dovute ai rispettivi conducenti;
per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.
Restano esclusi dal ribasso gli oneri per la sicurezza, determinati nei singoli contratti applicativi ai sensi della normativa vigente.

Per eventuali prestazioni non previste dal presente Capitolato si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici, mediante accordo tra Direzione dell'Esecuzione e Appaltatore e successiva approvazione della Stazione Appaltante.

Approvvigionamento di materiali

L'accettazione dei materiali è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato ed essere di prima qualità. Essi possono essere impiegati esclusivamente previa accettazione del DEC.
Per quanto riguarda la qualità, l'impiego dei materiali e le verifiche tecniche, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale e della normativa vigente.
I materiali occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni saranno scelti dall'Appaltatore, purché, a insindacabile giudizio del DEC, siano riconosciuti idonei e conformi ai requisiti prescritti.
Il DEC ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento e a totale onere dell'Appaltatore, la rimozione e la sostituzione di materiali che non siano stati preventivamente accettati, che non presentino le caratteristiche minime richieste dal Capitolato o dalla normativa tecnica, oppure che risultino deteriorati o non correttamente impiegati secondo le istruzioni del produttore o le regole della buona tecnica.
Resta fermo che, anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti, rimangono impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di verifica della regolare esecuzione delle prestazioni.
L'Appaltatore che, di propria iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di qualità superiore rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, ovvero abbia eseguito lavorazioni più accurate, non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sarà effettuata come se fossero stati utilizzati materiali conformi alle prescrizioni contrattuali.
Nel caso in cui, per ragioni di necessità o convenienza, il DEC abbia autorizzato l'impiego di materiali o componenti con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste, ovvero l'esecuzione di prestazioni di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, purché la prestazione risulti comunque accettabile, fatti salvi gli esiti della verifica di conformità.
L'accettazione dei materiali da parte del DEC non esonera in alcun caso l'Appaltatore dalla responsabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni e per la loro buona riuscita.
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali necessari per garantire, a giudizio della Stazione Appaltante, il rispetto dei termini contrattuali, la Stazione Appaltante potrà diffidarlo, mediante ordine di servizio, a provvedere entro un termine perentorio.
Decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente all'approvvigionamento dei materiali, nelle quantità e qualità ritenute più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore e indicando qualità, prezzi ed epoca di consegna.
In tal caso, i materiali saranno contabilizzati a carico dell'Appaltatore al prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato del 5% per spese generali della Stazione Appaltante, mentre continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi contrattuali.
L'Appaltatore è tenuto a prendere in consegna tali materiali e a riconoscere il relativo addebito in contabilità, restando inteso che, qualora risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, nessuna pretesa o eccezione potrà essere avanzata, ferma restando la proprietà dei materiali in capo all'Appaltatore per la parte residua.
Resta in ogni caso salva la facoltà della Stazione Appaltante di applicare, ove ne ricorrano i presupposti, gli ulteriori rimedi e provvedimenti previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Marche e indicazioni commerciali

L'eventuale indicazione di marchi, prodotti o specifiche tecniche ha esclusivamente funzione descrittiva e non vincolante, nel rispetto del principio di equivalenza di cui al D.Lgs. 36/2023.

La Direzione dell'Esecuzione può richiedere, per motivate esigenze tecniche, funzionali o di compatibilità con le opere esistenti, l'impiego di materiali, componenti o sistemi aventi caratteristiche specifiche, anche riferiti a determinate tipologie commerciali, qualora ciò sia necessario per garantire uniformità, intercambiabilità e ottimizzazione delle attività manutentive.
In ogni caso, è sempre ammessa la possibilità di offrire prodotti equivalenti, purché l'Appaltatore dimostri che gli stessi garantiscano prestazioni e livelli qualitativi non inferiori rispetto a quelli richiesti. Le scelte finali in merito all'accettazione dell'equivalenza sono di competenza della Direzione dell'Esecuzione.

Installazione attrezzature

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

Opere provvisionali

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

Sistemazione strade e accessi

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la sistemazione delle aree interessate dalle prestazioni e dei collegamenti esterni ed interni, nonché la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, rampe e altre opere provvisionali idonee a garantire la sicurezza e la continuità del servizio.
Prima dell'avvio delle attività o di interventi che interessino sedi stradali esistenti, l'Appaltatore è tenuto a verificare l'eventuale presenza di sottoservizi interrati (quali, a titolo esemplificativo, reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotti e fognature), acquisendo le necessarie informazioni presso gli Enti gestori competenti.
In caso di presenza di sottoservizi, l'Appaltatore dovrà concordare con i relativi Enti le modalità operative e le tempistiche di intervento, adottando tutte le cautele necessarie per evitare danni alle infrastrutture esistenti.
Ogni maggiore onere derivante dall'esecuzione delle prestazioni in presenza di sottoservizi si intende compreso e compensato nei prezzi contrattuali.
Qualora, nonostante le cautele adottate, si verifichino danni ai sottoservizi, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione agli Enti gestori interessati e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
Resta inteso che l'Appaltatore è unico responsabile nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, restando la Stazione Appaltante e il DEC estranei a qualsiasi controversia o richiesta risarcitoria.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alla conservazione e al ripristino della funzionalità delle vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati eventualmente interrotti o compromessi durante l'esecuzione delle prestazioni, mediante l'adozione di idonee misure e opere provvisionali.

Segnali luminosi

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, accesi sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che il DEC riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e di veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle norme della circolazione stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.

Pratiche amministrative

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, etc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc., relativi agli impianti, che fossero prescritti dalle Norme di Legge.

Cartelli

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per la fornitura agli accessi del cantiere generale di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dal DEC, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni indicheranno, in maniera indelebile, le diciture e fotografie a colori che il DEC fornirà.
Il cartello dovrà riportare almeno le seguenti informazioni, secondo le indicazioni fornite dal DEC:
Stazione Appaltante;
oggetto del servizio o dell'intervento;
estremi dell'Accordo Quadro e dell'eventuale Contratto Attuativo;
nominativo del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);
nominativo del referente dell'Appaltatore;
eventuali fonti di finanziamento.
Tanto i cartelli quanto le relative strutture di sostegno dovranno essere realizzati con materiali aventi adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici, nonché di decoroso aspetto, e dovranno essere mantenuti in perfetto stato di conservazione per tutta la durata dell'intervento o del servizio cui si riferiscono.

Servizi vari

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, etc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

Smacchiamento dell'area

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri dell'eventuale taglio di alberi dei quali non è prevista la conservazione, l'estirpazione di siepi, ceppaie, radici, etc., nonché gli oneri di smacchiamento generale della zona interessata dai lavori.

Sgombero e pulizia dei cantieri

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per lo sgombero e la pulizia dei vari cantieri, con rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera e le attrezzature nonché la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricai, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. I rifiuti che vengono a crearsi, sono da intendersi come prodotti dalla ditta appaltatrice che ha effettuato l'intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto ai sensi delle disposizioni legislative in materia ed è tenuto a smaltirli a norma di legge.

Conferimento dei materiali di risulta

Sul territorio comunale non risultano presenti cave e discariche autorizzate tali da consentire il conferimento dei materiali di risulta. L'impresa esecutrice dei lavori dovrà pertanto individuare idoneo centro di recapito nella zona.
I rifiuti che vengono a crearsi nell'ambito del cantiere sono da intendersi come prodotti dalla ditta appaltatrice che ha effettuato l'intervento, che si identifica quale produttore del rifiuto ai sensi delle disposizioni legislative in materia.

A carico dell'Appaltatore sono tutte le pratiche e gli oneri relativi alla prevenzione (ad esempio tramite pratiche di riutilizzo), al trasporto, al riciclo/recupero o allo smaltimento presso impianti autorizzati per tutti i rifiuti, anche laddove non sia esplicitato nelle varie voci delle lavorazioni.
La gestione dei materiali di demolizione e scavi devono rispettare i criteri minimi ambientali.

Vigilanza e controlli

La Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e del DEC, ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare adempimento delle prestazioni contrattuali, accedere alle aree di intervento, effettuare controlli sulle modalità esecutive e sul personale impiegato, nonché richiedere la documentazione ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta esecuzione del servizio.
Prima dell'applicazione di eventuali penali o dell'adozione di altri provvedimenti contrattuali, le contestazioni saranno formalmente comunicate all'Appaltatore, il quale potrà presentare le proprie osservazioni entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

ART. 1 - CONDIZIONI CONTRATTUALI, AQ E OBBLIGHI APPALTATORE

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, **nell'Allegato C.S.A. – Parte Tecnica**, negli atti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.
Il presente affidamento è disciplinato ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e si configura come Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, nell'ambito del quale le prestazioni saranno attivate mediante singoli contratti applicativi in funzione delle esigenze della Stazione Appaltante.
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere effettuata tenendo conto delle finalità pubbliche perseguite e del principio di risultato di cui al D.Lgs. 36/2023.
La Stazione Appaltante potrà disporre l'esecuzione delle prestazioni mediante contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, che ha valore meramente indicativo e non vincolante. In caso di mancato raggiungimento di tale importo, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, indennità o risarcimento.
L'Appaltatore è vincolato alla propria offerta per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste alle condizioni tecnico-economiche offerte in sede di gara.
La sottoscrizione del contratto e dei relativi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici, sicurezza sul lavoro e disposizioni tecniche applicabili alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro.
L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti e sopravvenute durante l'esecuzione del contratto, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
In presenza di impianti disciplinati dal D.M. 37/2008, l'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti, inclusa la corretta esecuzione, certificazione e conformità degli impianti eventualmente interessati dagli interventi.
Tutte le comunicazioni, intimazioni e notifiche relative al presente contratto sono effettuate dalla Direzione dell'Esecuzione o dal RUP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e presso il domicilio eletto dall'Appaltatore.

ART. 2 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5 (cinque) per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio, si utilizzano gli indici sintetici previsti dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato II.2-bis, in relazione alla tipologia del servizio oggetto del contratto.
Il CPV principale dell'Accordo Quadro è ***50230000-6 – Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature***. Tale CPV, nella Tabella D dell'Allegato II.2-bis, non è direttamente associato a specifici indici ISTAT, ma rinvia ai CPV di maggior dettaglio.
Tenuto conto della natura e delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, prevalentemente costituite da interventi di manutenzione e ripristino della rete stradale e pedonale, la Stazione appaltante individua, quale riferimento maggiormente pertinente ai fini della revisione dei prezzi, il ***CPV 90610000-6 – Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade***, ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis.

Ai fini della determinazione della variazione dell'indice sintetico sono adottati i seguenti indici ISTAT e relativi pesi:

- ***PC [00ST] – Indice generale senza tabacchi: 30%***
- ***PPS [81] – Attività di servizi per edifici e paesaggio: 10%***
- ***PPS [494] – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco: 18%***
- ***IR [81] – Attività di servizi per edifici e paesaggio: 42%***

La variazione dell'indice sintetico è determinata mediante la ponderazione dei predetti indici secondo i pesi sopra indicati.

ART. 3 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal codice, il direttore dell'esecuzione indica può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza, con l'emissione di apposito ordine oppure verbale di avvio dell'esecuzione a firma del direttore dell'esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato speciale d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.

In caso di esecuzione d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del codice dei contratti pubblici, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

ART.4 - GARANZIA DEFINITIVA – ACCORDO QUADRO E CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice "*Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2*".

Per quanto **riguarda i contratti attuativi**, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la relativa stipulazione, l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, **pari al 5 per cento** del valore del singolo contratto attuativo, secondo quanto previsto dagli atti di gara.

A garanzia delle obbligazioni contrattuali **assunte l'appaltatore con la stipulazione dell'accordo quadro,** aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, **pari al 2 per cento** del valore stimato dell'accordo quadro.

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipulazione dei contratti attuativi, l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, pari al 5 per cento del valore stimato del singolo contratto attuativo.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.
La garanzia è prestata per:
- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto accordo quadro/contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117.
La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione dell'eventuale garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva (20%) permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori oggetto del contratto.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per

l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193).
In caso di RTI, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia fideiussoria deve essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese); indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

ART. 5- ASSEGNAZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI

I contratti applicativi verranno programmati secondo le necessità della Stazione appaltante e saranno approvati con apposita determinazione del Responsabile dell'unità organizzativa sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della stipula dell'accordo quadro.
L'Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno – previa presentazione della relativa garanzia definitiva – ogni volta ciò sia richiesto dal Comune nonché a eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni e i lavori tutti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'A.Q. L'Aggiudicatario è tenuto a rilasciare, contestualmente alla fine del singolo intervento, tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di intervento effettuato.
Il Comune si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.
Tutti i Contratti Applicativi verranno stipulati applicando il ribasso percentuale offerto in sede gara alla stima dei lavori a corpo o alle misure determinate dalla Stazione Appaltante utilizzando il listino Prezzi della Regione Lombardia e riguardano gli interventi, lavori e servizi, come indicati nel presente atto, negli atti progettuali e negli ordini di lavoro.
Prima della stipulazione del contratto applicativo, il Comune invierà formalmente all'appaltatore il progetto al fine di effettuare il sopralluogo e tutte le attività di valutazione tecnico-economica dei lavori. L'appaltatore espliciterà le sue eventuali osservazioni entro il termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi da intendersi a partire dalla data di trasmissione del progetto da parte del Comune. Il Comune valuterà le eventuali osservazioni pervenute dall'appaltatore e potrà:
a. accettarne il contenuto anche parzialmente
b. contro dedurre le osservazioni non accolte.
Qualora non pervengano osservazioni entro il termine di cui sopra, si procederà alla conclusione del contratto applicativo sulla base del progetto fornito dal Comune, adeguato sulla base delle eventuali osservazioni dell'appaltatore espressamente accolte dal Comune.
Con ciascun Contratto applicativo (anche nella forma della lettera d'ordine nel caso di appalti di importo inferiore a € 40.000) verrà commissionato il lavoro da eseguire. Il contratto/lettera d'ordine

verrà inviato dal Rup (controfirmata dal Responsabile di posizione organizzativa se il Rup è privo di questa qualifica), a mezzo pec all'appaltatore e dovrà contenere, oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati, i seguenti elementi:

1) *cig;*
2) *individuazione della località e dei luoghi interessati dagli interventi;*
3) *termine iniziale di avvio dei lavori;*
4) *importo massimo dei lavori, eventualmente con l'indicazione della quota riferita ai lavori e della quota riferita agli oneri per la sicurezza derivanti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento integrativo o DUVRI;*
5) *termini di consegna del Pos al Direttore dell'Esecuzione del Contratto;*
6) *descrizione dei lavori da eseguire e categorie, allegando il progetto completo di elaborati grafici progettuali, computo metrico e crono programma;*
7) *i piani di sicurezza integrativi redatti dal coordinatore della sicurezza, quando nominato;*
8) *termine di consegna e di ultimazione dei lavori;*
9) *le penalità;*
10) *disciplina del subappalto;*
11) *rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto di esecuzione applicativo;*
12) *ulteriori prescrizioni necessarie per la corretta esecuzione dello specifico intervento.*

Il contratto applicativo si intende concluso:

- nel caso appalti di importo inferiore a € 40.000, alla data di ricevimento da parte dell'appaltatore della lettera d'ordine;
- nel caso appalti di importo pari o superiore a € 40.000, alla data di sottoscrizione delle parti della scrittura privata che, inviata dall'Amministrazione, dovrà essere restituita controfirmata dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla ricezione e comunque prima del verbale di consegna dei lavori.

Gli Ordini di Lavoro si intendono tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, entro 5 giorni dalla ricezione.
Si rinvia al punto sub Riserve, infra.

ART. 6 - CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

Interventi di importo inferiore a € 40.000,00:
Per interventi di importo inferiore a € 40.000,00 si procede in maniera semplificata mediante comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria. Il termine per il compimento dei lavori decorre dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo posta elettronica ordinaria di consegna in modalità semplificata.

Interventi di importo pari o maggiore di € 40.000,00:
La consegna risulta da apposito verbale per interventi di importo pari o maggiore di € 40.000,00.
Il direttore dell'esecuzione del contratto comunica all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni del progetto.
Il direttore dell'esecuzione del contratto e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto attuativo:
Per i contratti di valore superiore ad € 40.000, la Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali di cui ai singoli contratti attuativi, con verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto, previa eventuale costituzione della garanzia e della polizza assicurativa secondo quanto regolamentato nel presente capitolato, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'Aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.
Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto per la consegna la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto attuativo e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. In caso di risoluzione per tale motivo di n. 2 contratti attuativi, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto di accordo quadro con l'appaltatore inadempiente.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può richiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
È possibile provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura dei lavori o nei casi di temporanea disponibilità delle aree. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangono le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Quando il direttore dell'esecuzione del contratto provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.
Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dell'esecuzione del contratto redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dell'esecuzione del contratto al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Contemporaneamente alla consegna dei lavori è necessario predisporre il cartello di identificazione dei lavori sull'area di intervento.
Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del Comune.

ART. 7 - RISERVE

Visto l'art. 115 del Codice, l'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dell'esecuzione del contratto senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, art. 7, a pena di decadenza

dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
I lavori commissionati con il contratto o con l'ordine di lavoro, si intendono quindi tacitamente accettati nel contenuto, nelle tempistiche, e nel merito delle opere qualora l'impresa non iscriva riserva sull'ordine stesso, anche comunicandolo in risposta alla mail ricevuta, entro 5 giorni dalla ricezione.
Eventuali riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, e compiutamente dettagliate e analiticamente quantificate entro 5 giorni dall'iscrizione, sui documenti contabili relativi al singolo Ordine di Lavoro, e confermate nel Verbale di Constatazione dei lavori relativo al pagamento in acconto in cui l'Ordine di Lavoro è contabilizzato.
Le riserve non espressamente confermate sul Verbale di Constatazione dei lavori si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Nel caso di apposizione di riserve, il direttore dell'esecuzione del contratto ne dà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che procede ai sensi del Dlgs 36/2023 – all. II.14, art. 7.
Il direttore dell'esecuzione del contratto, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione del contratto omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
In ogni caso, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere riproposte riserve per i quali sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte correttamente nel registro di contabilità.

ART. 8 - MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del codice dei contratti pubblici.
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nel termine previsto, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute motivate dal Direttore (sentito il responsabile del procedimento), sono concesse purché pervengano prima della scadenza del termine. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei servizi, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, a meno che non abbia per iscritto denunciato al comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

La richiesta è presentata al direttore dell'esecuzione.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia.
In particolare, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
A pena di nullità:
Il contratto non può essere ceduto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d)
Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
È quindi ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50% per cento dell'importo della categoria prevalente OG3;
Le categorie scorporabili di cui alla tabella delle lavorazioni (v. art. 2 del presente capitolato) sono subappaltabili nei limiti del 100 per cento dell'importo della categoria scorporabile.
I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono subappaltabili. Non è invece ammesso il subappalto ai sensi del comma 17, art. 119 (c.d. appalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ovvero della molteplicità delle lavorazioni oggetto dello stesso, nonché, a fronte delle stesse, al fine di aggravare gli adempimenti connessi al controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro.
Il concorrente può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante alle condizioni di cui art. 119, comma 4, e con le modalità di cui al comma 5; in mancanza il subappalto non potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nei confronti della stazione appaltante.
Gli stessi sono altresì responsabili in solido per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo).
L'affidatario – il quale è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 – è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12, art. 119. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza (art. 119, comma 15). Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali sia economici.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intendono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori che si intende subappaltare;

b) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subcontratto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice

ART. 10 - RESPONSABILITA'

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti
dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).
È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE

Ai sensi dell'art. 117 co. 10 del D. Lgs 36/2023, è obbligo dell'aggiudicatario stipulare una polizza assicurativa che copra i danni derivanti dal danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00.
La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate";

4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare il massimale sopra indicato.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi Ambientali, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

ART. 12 – PERSONALE

12. 1 - Inquadramento contrattuale

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.
Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

12.2 - Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i., sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

12. 3 - Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.
Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno
indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.
L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.
L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa

vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al direttore dell'esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di controllo.
In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.
Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.
L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

12. 4 - Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.
È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato.
Inoltre, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i. - indicare CIG.

12. 5 - Sicurezza – D.U.V.R.I.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).
In caso di esecuzione del servizio, all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).
Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante consegnerà il Piano delle emergenze del Comune di Segrate all'aggiudicatario: questi dovrà trasmetterlo al personale che eseguirà il servizio. Si rimanda al disciplinare di gara.
Si allega il Documento di Valutazione Rischi Interferenziali redatto dal RUP (ALL. 2).
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 13 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. *utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;*
2. *comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;*
3. *prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;*
4. *risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;*
5. *fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.*

I pagamenti saranno gestiti separatamente per ciascun contratto applicativo, per **stato di avanzamento dei lavori/servizi**.

Per quanto riguarda la **manutenzione della rete stradale**, il corrispettivo spettante all'operatore verrà corrisposto a stati di avanzamento pari al 20% dell'importo previsto nel contratto applicativo e comunque non potrà essere superiore ad € 50.000,00; gli stati avanzamento lavori saranno sottoscritti dall'appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della stazione appaltante; il D.E.C. dovrà emettere, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del SAL, il relativo certificato di pagamento e solo successivamente l'affidatario potrà presentare regolare fattura.

Si precisa che il corrispettivo dovuto quale canone di reperibilità verrà versato con pagamenti posticipati, trimestrali, a seguito di emissione di fattura specifica. Sono esclusi dal pagamento trimestrale gli eventuali interventi effettuati in reperibilità, i quali verranno computati nello stato avanzamento lavori.

Per quanto riguarda il **servizio di sgombero della neve**, la liquidazione delle prestazioni effettuate avverrà nei termini di seguito riportati:

• fermo automezzi: due acconti con scadenza il primo al 31 dicembre e il secondo al 1° aprile di ciascun anno

• prestazioni a misura: fatturazione ogni fine mese.

Lo Stato d'Avanzamento Lavori dovrà essere corredato degli ordini impartiti dal D.E.C., della dichiarazione attestante la regolare esecuzione degli stessi ed eventuali bolle di consegna dei materiali. Gli oneri della sicurezza, ove previsti, non sottoposti a ribasso d'asta, saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori in misura proporzionale all'importo dei lavori effettuati.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5%. Al termine dei lavori di cui al contratto attuativo emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La stazione appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato al Comune eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.
Il conto finale è compilato dal direttore dell'esecuzione del contratto.
Garanzia copertura rata a saldo del contratto attuativo
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria o assicurativa di importo pari all'importo residuo da corrispondere, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fideiussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e di verifica di conformità.
In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, che è un'informazione obbligatoria della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.
I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco Ufficio:	UFLPIA
Nome dell'Ufficio:	Uff_e Fattura PA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.
Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).
I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.
In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.
In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.
Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

13.1 - Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

13.2 - Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione
Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 15 -PENALITA' E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Fermo restando quanto previsto ai successivi articoli sull'"Esecuzione in danno" e sulla "Risoluzione del contratto", qualora la fine lavori sia effettuata in ritardo rispetto al termine contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, una penale in misura giornaliera dell'1,5 (uno, cinque) per mille dell'importo netto contrattuale (salvo eventuali differimenti del termine di consegna concordati tra le parti su espressa richiesta della stessa stazione oppure documentate e comprovate cause di forza maggiore, escluse quelle derivanti da ritardata consegna da parte di imprese produttrici) in caso di ritardo:
1. nell'inizio dei lavori rispetto alla data indicata dal RUP nella comunicazione di richiesta delle polizze a garanzia e di contestuale comunicazione della data di consegna lavori;
2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL (detta penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire);

3. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (detta penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati).

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le penali previste dalla legge anche nelle ipotesi di inadempienza che seguono:

a. *Ritardo nella consegna delle bolle d'intervento fissato per il venerdì di ogni settimana: € 25,00 per ogni giorno di ritardo*
b. *Mancata reperibilità del coordinatore tecnico o del personale in ausilio (si intende dopo 1 ora dalla prima chiamata): € 100,00 per ogni ora di ritardo dalla prima chiamata*
c. *Mancata esecuzione di interventi richiesti con carattere d'urgenza: € 1.000,00 per ogni intervento non eseguito*
d. *Ritardata esecuzione di un intervento richiesto con carattere d'urgenza: € 800 per ogni ora di ritardo dalla richiesta*
e. *Ritardata esecuzione di interventi programmati: € 800 per ogni contestazione*
f. *Danni prodotti agli edifici comunali: Da € 200,00 a € 400,00 per ogni contestazione a seconda della gravità del danno.*
g. *Tenuta delle aree di intervento/lavoro insufficiente, come: mancato allontanamento dei residui di lavorazione, mancata pulizia delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza, mancata segnaletica: € 500,00 per ogni ambito di cantiere contestato*
h. *Mancanza o ritardo nell'approntamento dei mezzi d'opera, personale o attrezzature previste nel Capitolato e nell'offerta: € 400,00 per ogni giorno di ritardo*

Per ogni altro inadempimento contrattuale € 200,00 per ogni inadempimento.

Il carattere dell'urgenza degli interventi è rimesso alla valutazione della Stazione Appaltante e ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- situazioni di pericolo per persone, animali, cose;
- tutela dell'igiene e salute pubblica;
- salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale;
- grave danno all'interesse pubblico determinato proprio dalla mancata esecuzione immediata della prestazione.

Al raggiungimento di n. 3 penali la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento (cfr. "Risoluzione del contratto").

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione del contratto, le penali sono applicate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto e l'organo di collaudo, ove costituito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (es. sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 16 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.
Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 17 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali
L'aggiudicatario deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP o il direttore dell'esecuzione del contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto e contiene i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso dal RUP per accettazione all'aggiudicatario, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'aggiudicatario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni.
A seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento della rata di saldo nonché le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.
4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.
I contratti pubblici di lavori sono soggetti a collaudo al fine di accertarne la regolare esecuzione ossia per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di collaudo hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Il collaudo finale deve essere e completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori (cfr. art. 116).
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua

emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14, art. 13 e ss.
L'Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo.
L'organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le parti indicate dall'art. 22, all. II.14, Codice dei contratti.

ART. 18 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del codice dei contratti pubblici, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore contrattuale per i lavori, se richiesta, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
Inoltre il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in
contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e

redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
d) subappalto non autorizzato;
e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 4 giorni solari;
i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato.
j) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
k) nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
l) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
m) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 20 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi/alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi/forniture, oltre al decimo

dell'importo dei servizi/delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.
La stazione appaltante esercita il diritto di recesso mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi/forniture e verifica la regolarità dei servizi/delle forniture.
Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 21 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatta salva la speciale disciplina prevista dagli articoli 48, commi 17 e 18, nonché 110 del codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell'articolo 110 del Dlgs 50/2016, combinato con l'articolo 80 dello stesso decreto, e della Legge Fallimentare, nel caso in cui il curatore fallimentare sia autorizzato dal giudice delegato all'esercizio provvisorio, l'impresa fallita può continuare ad operare.
In caso di mancata ripresa delle prestazioni, il contratto si intende sciolto, e si procede alla constatazione dello stato dei servizi e alla valutazione dei maggiori oneri e danni subiti dalla SA.
Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l'aggiudicatario sia un RTI, si rinvia a quanto previsto dall'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici.
Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la stazione appaltante non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del codice dei contratti pubblici.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 23 - DOMICILIO - INTIMAZIONI E NOTIFICHE

All'atto della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare il proprio domicilio il quale potrà essere eletto presso la sede aziendale.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'Esecuzione o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto e con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.

Nel caso di irreperibilità nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. di ricevere la notificazione, questa avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 8 giorni.
Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civici.

ART. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 25 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva nella forma dell'atto pubblico amministrativo.
All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.
Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 26 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (di seguito anche "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.
I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti ***dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante****, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici* ***(D.Lgs. n. 36/2023)****.*
Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- *per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;*
- *per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.*

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. *soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;*
2. *altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o*
3. *ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);*
4. *Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;*

5. *Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.*

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- *il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni […]";*
- *il **diritto di rettifica** (articolo 16) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa";*
- *il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti […]";*
- *il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi […];*
- *il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) "L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora […];*
- *il **diritto di opposizione** (articolo 21) "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria […].*

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via Primo Maggio snc, ***al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato*** *scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.*

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche ***per l'esercizio dei diritti degli interessati****, all'indirizzo email: (dpo@comune.segrate.mi.it) o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via Primo Maggio snc 20054 Segrate (MI).*

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è:
Geom. Alessandro Cassaghi

Il Responsabile unico del progetto è:
Ing. Annapaola De Lotto.

IL DIRIGENTE
Ing. Annapaola De Lotto
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Annapaola
De Lotto
02.10.2026
15:43:24
GMT+02:00